



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14/10/2010

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 6 ottobre 2010, n. 88

Legge n. 82/06, art.9 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dei mosti e dei vini, compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvée) atte a dare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2010/2011.

L'anno 2010 addì 6 del mese di ottobre in Bari, nella sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45 - Bari

L'ASSESSORE ALLE
RISORSE AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n.1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto in particolare l'articolo 120 quater e l'allegato XV bis, sezione A, punto 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 16 novembre 2007 del Consiglio che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 120 bis;

Visto l'allegato XV bis, sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1234/2007 che prevede che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale deve aver luogo in conformità alle pratiche enologiche di cui alla sezione B, prevedendo altresì che per la zona viticola C detto aumento non può superare il limite di 1,5 % vol.;

Visto quanto stabilito nel medesimo allegato XV bis, alla sezione B, riguardo alle disposizioni

inerenti la pratica enologica dell'arricchimento;

Visto il punto 6 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CIII, nella quale ricade la Puglia, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre 13,50% vol.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visti l'articolo 121 del succitato 491/2009 e il regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

Viste le disposizioni previste dall'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) 1234/2007 riguardo alla concessione del sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato e rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato XV bis;

Visti altresì quanto stabilito dagli articoli da 32 a 35 del regolamento (CE) n. 555/2008 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 606/2009, riguardo all'eventuale concessione dell'aiuto all'impiego di mosto di uve concentrato;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante "disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, della citata legge 82/2006, che dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto 8 agosto 2008 che reca disposizioni nazionali di attuazione delle misure di sostegno di cui al reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il Decreto della Direzione produzioni agroalimentari n. 51 del 9 agosto 2010 che determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010 e prevede l'inizio di tali pratiche a partire dal giorno 16 agosto 2010;

Vista la DGR del 4 novembre 2003, n. 1633 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della

vendemmia”;

Vista la documentazione, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura, in particolare dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, dal C.R.A. e dall'Assoenologi Puglia, attestante lo sfavorevole decorso climatico, a causa delle persistenti piogge nella fase pre-raccolta che hanno influito negativamente sul contenuto glucidico;

Sentito il parere del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 20 settembre 2010;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e in conformità del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, e nazionale e che la loro effettuazione rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla competente Regione;

DECRETA

1. Di autorizzare per la campagna vendemmiale 2010/2011 nella regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atti a dare:

- a) Vini;
- b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nella regione Puglia, ai sensi della DGR del 04 settembre 2003, n. 1371.

3. Di autorizzare per la campagna vendemmiale 2010/2011, nella regione Puglia, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta.

4. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione nella regione Puglia atte alla spumantizzazione;

5. Di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata in premessa, è consentita nel limite massimo del 1,5% vol.;

6. Di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari territorialmente competente.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. e lo stesso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

L'Assessore
Dario Stefàno
